REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI di cui ALL'ART. 92 del D. LGS. 163 del 12 APRILE 2006

Carignano 07.02.2011

INDICE

TIT	COI C) I -	PRINCIPI	GENERAL	ı

Art.1 Ambito di applicazione

TITOLO II - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art.2 Costituzione del fondo

Art.3 Destinatari dell'incentivo

Art.4 Compiti del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore Generale

Art.5 Criteri di ripartizione del fondo

Art.6 Gestione del fondo

Art.7 Liquidazione dell'incentivo

Art.8 Penalità

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art.9 Copertura assicurativa

Art.10 Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione del fondo incentivante costituito ai sensi dell'art. 92, del D.Lgs. del 12 aprile 2006 (ex art. 18 della legge 11/02/1994, n.109 e s.m.i.)
- 2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività

TITOLO II – FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 2 Costituzione del fondo

- 1. Il fondo di cui sopra, è costituito da una somma non superiore alla percentuale massima destinata per legge agli enti pubblici territoriali, secondo le attribuzioni degli incarichi, al lordo degli oneri riflessi a carico del Consorzio e del dipendente, dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensivi degli oneri della sicurezza, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori ovvero su quelli all'uopo previsti e iscritti sul bilancio del Consorzio.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è formato in relazione a tutti gli interventi previsti dall'art.3, co.8 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, prescindendo dalle specifiche fonti di finanziamento, inclusi gli interventi di manutenzione straordinaria.
- 3. Nel caso di concessioni di costruzione e gestione, incluse quelle afferenti alle procedure di cui agli dall'art. 3, co.11 del D.Lgs. 163/2006, il fondo di cui al comma 1 è costituito in riferimento all'importo posto a base di gara e con finanziamento a valere su appositi stanziamenti di bilancio destinati al compenso incentivante.
- 4. L'ammontare del fondo incentivante così come definito nel presente articolo è inserito nel quadro economico di progetto dell'opera o del lavoro.

Art. 3 Destinatari dell'incentivo

- 1. Il fondo di cui al precedente art. 2, co.1, è ripartito, per le attività regolarmente svolte, tra il Responsabile Unico del Procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi che provvedono direttamente o indirettamente alla progettazione e alla realizzazione dell'opera, compresi gli uffici di supporto tecnico e gli eventuali uffici di verifica e consulenza di altri settori.
- 2. Al Responsabile Unico del Procedimento, sentito il dirigente del proprio settore, spetta la formale designazione del personale interno all'ente costituente il *nucleo tecnico* preposto al processo realizzativo dell'opera o del lavoro, avuto riguardo ai seguenti criteri:
 - a) Professionalità e specifica competenza in relazione al lavoro da progettare e portare a realizzazione:
 - b) Rotazione, allo scopo di garantire una distribuzione equilibrata ed equa degli incarichi, compatibilmente con il ruolo professionale ricoperto all'interno della dotazione organica del settore.

3. Anche per le attività preliminari e di verifica, al Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore Generale e il Dirigente di settore, spetta la formale designazione del personale interno all'ente da impegnare in questa fase. In relazione alle specifiche esigenze dell'opera possono essere nominati addetti a valutazioni e perizie provenienti anche da altri settori.

Art. 4 Compiti del Responsabile del Procedimento e del Direttore Generale

- 1. Il Responsabile del Procedimento, come definito dall'art. 7 della L.109/1994 ha il compito di:
 - definire, in relazione ad ogni singola opera, l'ammontare della somma incentivante specifica dell'opera
 - assegnare il personale dipendente che svolge determinate funzioni
 - definire per ciascuno di essi la durata temporale di appartenenza al ruolo del nucleo tecnico e al ruolo delle attività preliminari e di verifica
 - effettuare la ripartizione per ciascun dipendente partecipante

Spettano al RUP altresì tutti gli adempimenti di legge, in particolare la verifica dei tempi della programmazione /esecuzione, il controllo della qualità e conformità alla legge dei progetti e degli atti propri dell'esecuzione dell'opera, gli adempimenti del Responsabile dei lavori D.Lgs. 494/96.

2. Il Direttore Generale ha il compito di attestare la congruità dell'ammontare dell'incentivo in fase di liquidazione di ciascuna opera così come proposta dal Rup nella Relazione Annuale Previsionale relativa al Fondo incentivante e come attestata dal Rup nella Relazione annuale Consuntiva , nonché confermare le assegnazioni ai vari ruoli del personale.

Art. 5 Criteri di ripartizione del fondo

1. Il fondo incentivante di cui al precedente art. 2, co.1, viene attribuito al personale che interviene nel processo realizzativo dell'opera o del lavoro, inclusi gli interventi di manutenzione straordinaria, in ragione delle seguenti fasi in cui il processo stesso si articola:

FASE	TIPO ATTIVITA'
ATTIVITA' PRELIMINARI	Redazione studi di fattibilità e documenti preliminari alla
ALLA PROGETTAZIONE	progettazione.
ATTIVITA' DI VERIFICA	Supervisione coordinamento e verifica alla progettazione preliminare,
	definitiva ed esecutiva.
	Validazione del progetto.
	Supervisione alla sicurezza e alla direzione lavori.
	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
PROGETTAZIONE	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
	Direzione, contabilità e liquidazione dei lavori; coordinamento della
ESECUZIONE	sicurezza in fase esecutiva.
	Collaudo tecnico-amministrativo, statico, impiantistico, anche in corso
COLLAUDO	d'opera, nonché certificato di regolare esecuzione.

2. Il fondo incentivante è ripartito tra le varie fasi così come definite nel precedente comma, alla stregua delle seguenti quote percentuali:

FASE	QUOTE PERCENTUALI
ATTIVITA' PRELIMINARI e DI VERIFICA	10 %
PROGETTAZIONE	45 %

ESECUZIONE	40 %
COLLAUDO	5 %

3. Il Responsabile unico di Procedimento può costituire uno staff di collaborazione a supporto delle attività previste, il cui incentivo sarà ripartito tra le varie fasi così come definite nel successivo comma, secondo le seguenti quote percentuali.

4. Gli importi del compenso, nell'ambito delle quote percentuali attribuite alle varie attività di cui al

comma precedente, saranno attribuite ai vari incaricati secondo ruolo, come segue:

FASE	ATTIVITA'	% per attività	RUOLO	% per ruolo
ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE		2	RUP Collaboratori	70 20
			Addetti	10
ATTIVITA' DI VERIFIC	A	8	RUP	65
			Collaboratori	25
			Addetti Progettista	10 50
	Progetto Preliminare	10		
			Collaboratori	38
			RUP	7
			Collaboratori	3
PROGETTAZIONE	Progetto Definitivo	15	Progettista	50
TROOLTINZIONE			Collaboratori	40
			RUP	7
			collaboratori	3
			Progettista	40
	Progetto Esecutivo	20	collaboratori	25
			Coordinatore sicurezza	15
			collaboratori	5
			RUP	10
			collaboratori	5
ESECUZIONE		40	Direttore Generale dei lavori	40
			collaboratori	30
			Coordinatore sicurezza	10
			collaboratori	5
			RUP	10
			Collaboratori	5
COLLAUDO		5	Collaudatore	50
			collaboratori	30
			RUP	15
			collaboratori	5

- 5. Le attività di "alta sorveglianza" riguardanti le opere eseguite in concessione di costruzione e gestione o con le procedure di cui agli artt. 153 e ss del D Lgs. 163/2006, sono equiparate alle attività afferenti alla fase "ESECUZIONE" con una riduzione pari al 25%.
- 6. Qualora, anche in conformità all'art. 93 D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento integri o modifichi le prescrizioni progettuali, i livelli di progettazione non previsti

- non danno origine a deduzione ma la relativa quota viene conglobata con quella relativa al successivo livello progettuale che consente al progetto di essere appaltato.
- 7. Nell'ambito di ciascuna fase le quote relative alle collaborazioni vengono assorbite dall'incaricato qualora non siano stati nominati collaboratori.
- 8. Gli incentivi sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria, comprese campagne diagnostiche ed eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art.132 co.1, lett.e) D. Lgs. 163/2006.
- 9. Qualora, per la particolare natura del progetto, si ricorra ad una prestazione professionale esterna, la quota di compenso incentivante viene ridotta della quota percentuale di cui alla tabella definita nel precedente comma 3 e corrispondente alla prestazione esternalizzata.
- 10. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, non sono considerate prestazioni professionali esterne e, pertanto, non danno luogo alla conseguente detrazione, quegli apporti specialistici consistenti in:
 - a) indagini geologiche, geotecniche, sismiche;
 - b) sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni;
 - c) predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;
 - d) redazione grafica degli elaborati progettuali specialistici.

Art. 6 Gestione del fondo

- 1. L'entità del fondo viene stabilita all'inizio dell'anno, sulla base dell'importo complessivo preventivato delle opere secondo cui la progettazione, la direzione lavori e il collaudo siano affidati al nucleo tecnico o se verranno previsti progettisti esterni nel rispetto delle normative vigenti.
- 2. In caso di interventi imprevisti o comunque non inseriti nella programmazione triennale, la ripartizione del fondo avverrà comunque sulla base dei criteri di cui all'articolo 5.
- 3. I termini per il calcolo dell'incentivo decorrono dal 30 giugno di ciascun anno per l'attività dei 12 mesi precedenti, per le opere il cui stato di avanzamento vede la conclusione di una delle fasi di cui all'art. 5 comma 1.

Art. 7 Liquidazione dell'incentivo

- 1. Il Direttore Generale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, provvede alla liquidazione del fondo incentivante tra i dipendenti incaricati e costituenti il nucleo tecnico, tenendo conto dell'effettivo apporto di ciascuna di esse e in proporzione al lavoro svolto.
- 2. Per l'attribuzione del compenso incentivante al personale incaricato nella realizzazione dell'opera o in alcune fasi del processo, la quota sarà ripartita tra tutti i soggetti in modo uguale e proporzionale alla presenza mensile nel ruolo rispetto alla durata complessiva dell'intervento. Qualora per un'opera abbiano partecipato più dipendenti contemporaneamente la quota sarà ripartita con riferimento al tempo parziale dedicato rispetto al totale della fase, come attestato dal RUP.
- 3. La liquidazione del fondo incentivante è disposta alla stregua dei seguenti criteri:

FASE	MODALITA' E TERMINI LIQUIDAZIONE
------	----------------------------------

ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA	Presa d'atto Studi di Fattibilità o documenti preliminari alla
PROGETTAZIONE	progettazione.
ATTIVITA' DI VERIFICA	Supervisione coordinamento e verifica alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Validazione del progetto. Supervisione alla sicurezza e alla direzione lavori e collaudo
	'
PROGETTAZIONE	Approvazione del progetto a livello utile per l'appalto.
ESECUZIONE	Approvazione conto finale (o collaudo nel caso di concessioni di costruzione e gestione o procedure di cui all'art. 153 D. Lgs. 163/2006).
COLLAUDO	Approvazione collaudo o certificato di regolare esecuzione.

- 4. Nel caso di interruzione dell'incarico da parte di ciascuna delle figure professionali designate all'interno del nucleo tecnico si procederà alla liquidazione pro-quota della prestazione svolta, secondo i criteri di cui al presente articolo.
- 5. Nel caso in cui una fase non possa essere conclusa per ragioni non imputabili al nucleo tecnico o al Responsabile Unico del Procedimento, si procederà alla liquidazione nei termini di cui in appresso:
 - a) per le fasi "ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE", "ATTIVITA' DI VERIFICA" e "PROGETTAZIONE", si liquideranno i compensi relativi alle attività e al livello di progettazione come da Relazione annuale Consuntiva approvata:
 - b) per la fase "ESECUZIONE", si liquideranno i compensi spettanti pro-quota a ciascun incaricato in ragione dell'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati e liquidati come da Relazione annuale Consuntiva approvata;
 - c) per la fase "COLLAUDO", si liquideranno i compensi ad avvenuta redazione del certificato di collaudo, se il lavoro è collaudabile, ovvero ad avvenuta redazione dell'apposita relazione di cui all'art.195 del D.P.R. n.554/99 e s.m.i., nel caso di lavoro non collaudabile come da Relazione annuale Consuntiva approvata:

Art. 8 Inadempimenti

- 1. Il personale ammesso al fondo incentivante, che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o dal regolamento, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è soggetto all'esclusione dell'incentivo nella seguente misura:
 - nella misura 20% se l'inosservanze non comporta pregiudizio all'attività;
 - nella misura del 50% se il pregiudizio sussiste in forma non grave;
 - nella misura del100% se il pregiudizio sussiste in forma grave.
- 2. Le irregolarità saranno contestate in forma scritta dal Responsabile di Area al soggetto interessato, almeno 60 giorni prima dalla prevista erogazione o liquidazione dell'incentivo. Il destinatario della sanzione, per le modalità di discussione delle sanzioni, si rinvia a quanto previsto dagli artt 24 del CCNL del 6/7/1995, e 24 del CCNL 22/01/2004.
- 3. Con le stesse modalità il Direttore Generale procederà nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento.
- 4. Diversamente da quanto previsto nel comma 1, non si applica la penale solo qualora sia dimostrato con apposita relazione del Responsabile Unico del Procedimento, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato, che le ragioni delle anomalie non siano imputabili al *nucleo tecnico*.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 Copertura assicurativa

1. In conformità all'art. 90 c. 5 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 il Consorzio, si fa interamente carico del costo e della stipulazione di polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Art. 10 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa Delibera di approvazione.
- 2. Il presente regolamento si applica per la determinazione del compenso incentivante relativo a tutti gli interventi realizzati in data antecedente con applicazione delle percentuali di legge per gli enti pubblici territoriali, per i periodi di competenza, con riferimento ai termini di cui all'art.7
- 3. Tenuto conto che le disposizioni relative al fondo incentivante per la progettazione sono in vigore dal 23.05.1999, le presenti norme si applicano, a dei lavori con progetti approvati e realizzati dopo tale data, purché le relative somme siano state inserite nei relativi quadri economici. Anche per i lavori di manutenzione straordinaria realizzati si applicano le presenti norme.